

PILE E ACCUMULATORI

Sulla G.U del 3 dicembre 2008 n. 283 è stato pubblicato il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 titolato “Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”.

Il decreto legislativo n. 188/2008 di recepimento della Direttiva 2006/66/CE sulla commercializzazione di nuove pile e gestione di quelle a fine vita, in vigore dal 18 dicembre 2008, disegna un nuovo quadro normativo dettando precise regole di condotta per tutti i soggetti coinvolti nella filiera.

Il provvedimento stabilisce un generale divieto di immissione sul mercato di pile ed accumulatori ad alto potere inquinante e di quei “beni” non rispondenti ai requisiti del decreto; il divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento di rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli (ad eccezione dei residui derivanti dal trattamento o riciclaggio); stabilisce precisi obblighi in capo a progettisti, produttori, distributori ed utilizzatori finali di pile ed accumulatori giunti a fine vita e reca precise disposizioni per la raccolta separata, il ritiro e il trattamento di pile ed accumulatori portatili, pile ed accumulatori industriali e per veicoli.

Vengono, inoltre, definiti puntuali obiettivi di raccolta:

- **entro il 26 settembre 2012**, anche su scala regionale, un tasso minimo di raccolta di pile ed accumulatori portatili pari al 25 % del quantitativo immesso nel mercato;
- **entro il 26 settembre 2016**, l’obiettivo sale al 45% del quantitativo immesso sul mercato.

Di seguito riportano sinteticamente i principali obblighi dei produttori di pile ed accumulatori o terzi che agiscono in loro nome e la relativa tempistica di attuazione:

- **dal 18 dicembre 2008**, vige il divieto di immissione nel mercato di pile ed accumulatori ad alto potere inquinante, anche incorporati in apparecchi, contenenti lo 0.0005% in peso di mercurio, lo 0.002 % in peso di cadmio. In caso di immissione nel mercato di beni non conformi le autorità competenti provvedono al ritiro immediato con oneri a carico di chi li ha immessi nel mercato;
- **dal 18 dicembre 2008**, gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori devono essere progettati in maniera tale da garantire la facile rimozione di quest’ultimi. Sono previste misure dirette ad incentivare l’impiego di modalità di progettazione e fabbricazione di pile ed accumulatori che consentano una maggiore efficienza ambientale (ad esempio tramite la stipula di accordi di programma);
- **dal 18 dicembre 2008 per le operazioni di raccolta separata e ritiro** i produttori di pile ed accumulatori portatili o terzi che agiscono in loro conto sono tenuti a:
 - organizzarsi e gestire, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;
 - provvedere al ritiro e alla gestione di detti rifiuti raccolti in maniera differenziata nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, previa apposita stipula di convenzioni con le suddette strutture pubbliche.

Aderente a:



IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173
P. Iva 01548020179

- **dal 18 dicembre 2008 per le operazioni di raccolta separata e ritiro** i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli o terzi che agiscono in loro nome sono tenuti a:
 - organizzarsi e gestire - su base individuale o collettiva o tramite sistemi già esistenti - sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;
 - ritirare gratuitamente presso gli utilizzatori finali questa tipologia di rifiuti (industriali e per veicoli) così come di quelli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
 - assicurare la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli su tutto il territorio nazionale.
- **dal 18 giugno 2009** gli apparecchi in cui sono incorporati pile ed accumulatori devono essere corredati di istruzioni per la corretta rimozione e informazione circa la tipologia dei beni;
- **entro il 18 giugno 2009** i produttori di pile ed accumulatori devono iscriversi - individualmente o su base collettiva - al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento di questa tipologia di beni. L'iscrizione è telematica (presso le CCI) secondo le modalità definite nell'Allegato III del D.lg. 188/2008. L'iscrizione dei produttori al Registro è condizione necessaria per l'immissione dei beni sul mercato. Contestualmente alla prima iscrizione, e annualmente ogni 31 marzo, i produttori devono comunicare alle Camere di commercio i dati relativi a pile ed accumulatori immessi nel mercato l'anno solare precedente. Il numero di registrazione rilasciato deve, inoltre, essere apposto su tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali (**entro 30 giorni dal rilascio dello stesso**);
- **entro il 26 settembre 2009** entra in vigore l'obbligo di contrassegnare i beni da immettere nel mercato con un'etichetta le cui caratteristiche sono specificate all'art. 23;
- **entro il 26 settembre 2009**, i produttori di pile ed accumulatori o terzi che agiscono in loro nome sono tenuti ad istituire, su base individuale o collettiva, sistemi per attivare e garantire le operazioni di recupero. Tali sistemi devono assicurare in conformità ai requisiti prescritti dall'Allegato II del citato decreto entro il **26 settembre 2009** per le operazioni di trattamento, ed entro il **26 settembre 2011** per le operazioni di riciclaggio. Tali requisiti saranno oggetto di specifiche ispezioni da parte della Provincia che è tenuta a comunicare gli esiti all'apposito Comitato di vigilanza e controllo. È prevista la possibilità di effettuare le operazioni di trattamento di rifiuti di pile ed accumulatori anche al di fuori del territorio nazionale e comunitario, salvo che siano rispettate tutte le disposizioni in materia di spedizione ed esportazione di rifiuti (Reg. CE n. 1013/2006, Reg. N. 1418/2007 e successive modificazioni).

Obblighi per gli altri soggetti coinvolti nella filiera

- a. **dal 18 dicembre 2008** i distributori che forniscono all'utenza nuove pile ed accumulatori portatili hanno l'obbligo di mettere a disposizione appositi contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile ed accumulatori nel proprio punto vendita e di segnalarne la presenza;
- b. **dal 18 dicembre 2008** il detentore di rifiuti di pile ed accumulatori per veicoli, salvo quanto previsto dal D.lg. 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso, è obbligato al conferimento presso i produttori dei medesimi beni o relativi sistemi collettivi;

- c. **a decorrere dall'anno 2012**, i gestori degli impianti di riciclaggio di pile ed accumulatori sono obbligati a comunicare annualmente (entro il 31 marzo) i quantitativi di rifiuti trattati nell'anno solare precedente.

Al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti provenienti da pile ed accumulatori, il decreto 188/2008 istituisce:

- **il Registro nazionale** dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti, tenuto presso il Ministero dell'Ambiente in collaborazione con le Camere di Commercio.
- **il Centro di coordinamento**, in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva. La funzione attribuita a tale organismo è quella di promuovere campagne di informazione, ottimizzare e garantire omogenee ed uniformi condizioni operative dei sistemi collettivi e individuali, attività di monitoraggio, garantire il necessario raccordo tra la P.A. e i sistemi collettivi e/o individuali e svolge le funzioni relative alla definizione dei criteri di determinazione e ripartizione dei finanziamenti delle attività di raccolta, trattamento e riciclaggio. Si segnala che dal 1 gennaio 2009 tale ente è operativo.
- **il Comitato di vigilanza e controllo** che coincide con quello già attivo per la gestione dei RAEE istituito ai sensi del art. 15 D.lg. 151/2005. Si tratta di un Comitato istituzionale con le funzioni di coordinamento delle attività di gestione. Le nomine del Comitato vengono stabilite da apposito decreto del Ministero dell'Ambiente (la scadenza era prevista per il 18 febbraio u.s.). L'operatività del Comitato è comunque garantita, fino all'emanazione del decreto suddetto, dai componenti in carica;
- **il Tavolo di consultazione permanente** presso il Ministero dell'Ambiente tra istituzioni e parti sociali con funzioni di monitoraggio dell'operatività del sistema implementato. Per il settore dell'industria sono previsti 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali, dei quali almeno 2 in rappresentanza del recupero.

Sanzioni

Si riportano in sintesi le principali sanzioni dettate dal D.lg. 188/2008:

- **dal 26 settembre 2009** l'immissione nel mercato di pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi dell'etichetta o con etichetta non conforme ai requisiti dell'art. 23, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 1.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato;
- la mancata iscrizione al Registro Nazionale, per il tramite delle Camere di Commercio, **entro il 18 giugno 2009** è sanzionabile con una multa pecuniaria che va da 30.000 a 100.000 euro;
- la mancata o incompleta comunicazione, all'atto dell'iscrizione la prima volta ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, da parte del produttore dei dati di immissione nel mercato riferiti all'anno solare precedente, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.000 a 20.000 euro;
- **dal 18 dicembre 2008** è prevista una sanzione che va da 100 euro a 2.000 euro per ciascuna pila o accumulatore contenente le sostanze ad alto potere inquinante immessa nel mercato;

- dal **18 giugno 2009** la mancata presenza delle istruzioni di corretta rimozione e informazione sul tipo di pila ed accumulatori incorporati negli apparecchi è sanzionata con una multa pecuniaria da 2000 a 5.000 euro.

Inoltre, si evidenzia che il Consorzio nazionale per la raccolta, il trattamento delle batterie al piombo (COBAT), in considerazione della modifica normativa gravante sulla natura costitutiva del Consorzio – da obbligatoria a volontaria, è tenuto a cambiare il proprio Statuto, **entro il 18 giugno 2009** (6 mesi dalla data di pubblicazione).

Infine, per quanto riguarda le relazioni fra il presente provvedimento e l'assetto istituzionale ed operativo messo in atto per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso, vengono specificate le seguenti disposizioni di raccordo:

- le pile e gli accumulatori raccolti assieme ai RAEE o veicoli fuori uso, nell'ambito dei relativi sistemi di gestione istituiti, sono rimossi dalle apparecchiature presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi dei beni prodotti;
- Il Comitato di vigilanza e controllo per la gestione dei RAEE assumerà anche le funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile ed accumulatori. Gli oneri del funzionamento sono posti in ugual misura a carico dei produttori di RAEE e di pile ed accumulatori: il Comitato di vigilanza e controllo stabilirà con proprio provvedimento i criteri la ripartizione di suddetti oneri fra le due diverse tipologie di rifiuti.

L'ufficio ambiente dell'associazione rimane a disposizione per ulteriori chiarimento o approfondimenti